



## CITTA' DI MILETO Provincia di Vibo Valentia

Prot. n. 4724

### Ordinanza n. 93 del 22/4/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Misure urgenti a tutela della salute di soggetti particolarmente fragili. Fruibilità Dei seguenti spazi pubblici Piazza Badia, Piazza, Pio XII (Mileto Centro) e Villa Comunale (quest'ultima solo a decorrere dalla prossima settimana); Piazza Pertini, Piazza Nassirya e Piazza Oratorio (Paravati); Piazza Chiesa- zona giochi (Comparni); Piazza Monumento San Francesco e Oratorio (San Giovanni), alle Persone con Disabilità Intellettivo – Relazionale ed Autismi.

### IL SINDACO

Premesso che le associazioni "ANGSA" Onlus e "IO AUTENTICO" Onlus, hanno sottoposto all'attenzione della locale amministrazione di valutare la possibilità di una deroga volta a consentire la fruizione degli spazi pubblici per le Persone con Disabilità Intellettivo –Relazionale ed Autismi nel corso del periodo di restrizione per Covid – 19; Che tale richiesta può essere accolta, al fine di garantire l'attività necessaria per la garanzia del fondamentale diritto alla salute di forme di disabilità che richiedono tanto fortemente quanto necessariamente di spazi fisici per il movimento; Che con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 – emessa allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 - è stato vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; Che, successivamente, con il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio", è stata confermata "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020".

Tutto ciò premesso:

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale intende andare incontro alle esigenze sopra descritte rendendo disponibile gli spazi indicati in oggetto, di proprietà comunale, idonei per le finalità richieste poiché dotati di spazi ampi e curati oltre che facilmente ispezionabili da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell'ordine;

**RITENUTO** possibile autorizzare una parziale fruizione delle predette aree, da parte delle sole famiglie interessate, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nonché sabato e domenica dalle ore 16:30 alle 19:30;

**VISTO** e richiamato l'art. 3 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale

**ORDINA**

1) È autorizzata la fruizione di Piazza Badia, Piazza Pio XII (Mileto Centro) e Villa Comunale (quest'ultima solo a decorrere da mercoledì 29/4); Piazza Pertini, Piazza Nassirya e Piazza Oratorio (Paravati); Piazza Chiesa- zona giochi (Comparni); Piazza Monumento San Francesco - Oratorio (San Giovanni), **alle Persone con Disabilità Intellettivo – Relazionale ed Autismi.**

2) Un componente delle famiglie interessate di cui ai precedenti punto 1), per le sole finalità di cui alla presente, è autorizzato ad allontanarsi, dalla sua abitazione per recarsi presso le aree indicate nella presente ordinanza .

3) La persona affetta da autismo o disabilità intellettivo – relazionale, potrà essere accompagnata da un solo componente del proprio nucleo familiare.

4) Gli spazi pubblici di cui al superiore punto 1) sono fruibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il sabato e la domenica dalle ore 14:30 alle ore 19:30.

5) È preciso onere dei familiari accompagnatori produrre, a richiesta delle Forze dell'Ordine, l'autocertificazione del caso e la documentazione sanitaria attestante il disturbo o la diversa particolare condizione.

6) È altresì preciso onere dei familiari accompagnatori rispettare la cosiddetta "distanza sociale" e l'uso di dispositivi di protezione.

8) La presente ordinanza ha effetto immediato e cessa di avere efficacia per effetto di successivo diverso provvedimento.

STABILISCE che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Mileto, al Comando di Polizia Municipale di Mileto, all'ASP di Vibo Valentia.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Cap. Salvatore Ferrara .



*Il Sindaco*

*Avv. Salvatore Fortunato Giordano*